

Testo Integrale

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità
18/12/2002
H1.2002.0069312

Circolare 54/San

Oggetto: Trasmissione elenchi

Con l'anno 2003 si rende necessario porre in essere una chiarificazione nella definizione di agonismo anche alla luce dell'eventuale possibilità di fruire di una estensione nella Regione Lombardia, della gratuità della prestazione, oltre quanto disposto dalla esclusione delle certificazioni dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Per le indicazioni relative ai limiti di età si tiene conto provvisoriamente di quanto precedentemente comunicato dalle Federazioni, nelle more di una più puntuale definizione e di una classificazione di agonismo che eviti età troppo precoci cui dovrebbe destinarsi esclusivamente una attività formativa e ludica tipica dell'avviamento allo sport e dell'apprendimento dei fondamentali e dovendosi quindi evitare forme di sovraccarico precoce durante l'età evolutiva.

Si ricorda che si intende per attività agonistica quella praticata in modo continuativo e con la finalità di raggiungere elevate prestazioni dal punto di vista fisico.

Gli Enti di Promozione Sportiva possono effettuare attività agonistica facendo riferimento ai limiti di età studiati dalle Federazioni Nazionali che hanno valutato tale parametro in base alle condizioni tecniche e fisiche dell'attività svolta.

Riguardo alle arti marziali praticate in innumerevoli tipologie vengono da adesso assimilate al pugilato in caso di arte con contatto pieno e al Karate nel caso di attività senza contatto o con contatto lieve.

Pertanto l'allegato, che sostituisce il precedente, risulta essere notevolmente semplificato nelle categorie di accesso, limitandosi quindi a quanto indicato dalle Federazioni Sportive Nazionali, con alcune estensioni valutate in sede locale e trasferendo tali limiti agli enti di promozione sportiva, limitando le attività di questi alle discipline olimpiche.

Inoltre si ricorda che se non viene specificato l'anno di riferimento si intende acquisito l'anno compiuto.

Le SS.LL. sono pregate di provvedere alla massima diffusione di tale documento, disponibile, su richiesta, anche su file.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dr. Vittorio Carreri

Commento:

in buona sostanza le Società Sportive affiliate agli Enti di Promozione Sportiva possono richiedere visite di idoneità sportiva agonistica solo per gli sport olimpici e rispettando i limiti di età definiti dalle Federazioni Nazionali.

Nonostante la Regione abbia indicato nella circolare in oggetto il Karate come sport al quale assimilare gli sport da combattimento a contatto lieve o senza contatto è forse preferibile utilizzare il Judo o il Taekwondo essendo questi due sport olimpici, mentre il Karate non lo è.